



Genova, 8 novembre 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 10/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Possibili novità dalla legge di bilancio 2022.....	2
2. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 146/2021, c.d. decreto fiscale	4
3. Contributi di sostegni-bis per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro	9
4. Definizione agevolata degli avvisi bonari, definite le disposizioni attuative	10
5. Ruolo attivo dell'organo di controllo e degli amministratori nella composizione negoziata della crisi	10
6. Riaperti i termini per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture	11
7. Nuovo rinvio per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle srl	12
8. Entra in funzione il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).....	12
9. Abolizione esterometro dal 1° gennaio 2022, definite le regole tecniche	13
10. Modifiche nelle comunicazioni intrastat dal 1° gennaio 2022.....	14
11. Aggiornata la nomenclatura combinata valida per il 2022.....	14
12. Pubblicati gli elenchi dei soggetti in regime di split payment per il 2022	15
13. Pubblicati i modelli per le comunicazioni al MISE sugli investimenti 4.0.....	15
14. Invariata la tassonomia xbrl per i bilanci relativi all'esercizio 2021	16
Sezione 2: Approfondimenti.....	17
15. Recepita la direttiva 2018/1910/UE in materia di scambi intra-unionali	17
16. Recepita la direttiva 2020/262/UE in materia di accise	17
17. Controlli specifici sugli esportatori abituali e sulle dichiarazioni d'intento	17
18. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.....	19
19. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	19
Sezione 3: Principali adempimenti.....	23
20. Mese di novembre 2021	23

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Possibili novità dalla legge di bilancio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 28 ottobre scorso, il disegno della legge di Bilancio 2022. Si riportano di seguito i principali aspetti emersi dall'analisi delle bozze al momento disponibili, ricordando in ogni caso che si tratta di un provvedimento che deve essere ora discusso dalle Camere, quindi suscettibile di modificazioni, prima di diventare definitivo ed entrare in vigore.

Plastic Tax e Sugar Tax. Sarebbero rinviate al 1° gennaio 2023, senza ulteriori modifiche di struttura o precisazioni applicative e di coordinamento con il diritto UE.

Riforma della riscossione. Si implementerebbe il controllo dell'Agenzia delle Entrate su Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche mediante l'eventuale trasferimento di personale da un'agenzia all'altra.

L'aggio di riscossione, in parte, potrebbe essere assorbito dalla fiscalità generale. Rimarrebbe comunque una quota (la cui entità sarà individuata da un decreto ministeriale) a carico del debitore.

Proroga detrazioni edilizie. Sarebbe prevista la proroga sino al 31.12.2024:

- del potenziamento al 50% della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- del sismabonus e dell'ecobonus;
- del bonus mobili, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (ma il tetto massimo di spesa, su cui applicare la detrazione del 50%, scenderebbe a 5.000,00 euro per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024);
- del bonus verde, di cui all'art. 1 co. 12-15 della L. 205/2017.

Per il bonus facciate verrebbe invece prevista la proroga all'anno 2022, ma con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al co. 9 lett. a) dell'art. 119, il superbonus verrebbe confermato al 110% sulle spese sostenute sino al 31.12.2023, dopodiché la misura della detrazione si ridurrebbe al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 ed al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025. La possibilità di optare per cessione/sconto ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, invece, dal 2022 sarebbe limitata al solo superbonus 110%.

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0". Sarebbe prevista la proroga fino al 2025 del bonus investimenti di cui alla L. 178/2020 soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali "4.0", mentre l'agevolazione per i beni "ordinari" resterebbe ferma al 2022 (o al 30.06.2023 con ordine e acconti del 20% entro il 31.12/2022). In particolare, per gli investimenti effettuati dal 2023, il credito d'imposta per i beni 4.0 sarebbe individuabile nelle seguenti misure:



Beni materiali 4.0	Percentuale	Limite (euro)
Dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 con ordine e acconti 20% entro il 31.12.2025	20%	Fino a 2,5 milioni
	10%	Tra 2,5 e 10 milioni
	5%	Tra 10 e 20 milioni

Beni immateriali 4.0	Percentuale	Limite (euro)
Dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023, ovvero entro il 30.06.2024 con ordine e acconti 20% entro il 31.12.2023	20%	Fino a 1 milione
Dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024, ovvero entro il 30.06.2025 con ordine e acconti 20% entro il 31.12.2024	15%	
Dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 con ordine e acconti 20% entro il 31.12.2025	10%	

Nuova Sabatini. Verrebbe rifinanziata con 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la Nuova Sabatini, lasciando inalterata la disciplina dell'agevolazione.

Limite solare compensazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuale di 700 mila euro previsto per le compensazioni orizzontali dei crediti sarebbe elevato a 2 milioni di euro.

Modifiche alla disciplina rivalutazione "d.l. agosto" per marchi e avviamento. La deduzione Ires, Irpef e Irap del maggior valore alle attività immateriali come marchi e avviamento e cui quote di ammortamento sono deducibili in 18 anni viene stabilita in ogni caso «in misura non superiore, per ciascun anno d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo». Questo regime si trasferisce sull'eventuale minusvalenza del cedente, deducibile fino a concorrenza dell'importo residuo da ammortizzare ma solo ripartendola nel periodo residuo di ammortamento, e sul valore fiscale del bene acquistato dal cessionario anch'esso deducibile nel periodo residuo di ammortamento.

In alternativa si può:

- revocare la rivalutazione fiscale al 3% e conseguentemente si vedrà restituita la rata della sostitutiva già versata la scorsa estate sotto forma di credito d'imposta o in compensazione.
- ripristinare il periodo di ammortamento in diciottesimi a condizione di pagare un'imposta sostitutiva integrativa commisurata a quella prevista dall'articolo 176 del Tuir (12% fino a 5 milioni di maggiori valori, 14% sopra 5 e fino a 10 milioni, 16% sopra i 10 milioni). Aliquote che comunque andranno calcolate al netto del 3% dell'imposta sostitutiva già sostenuta per la rivalutazione.



2. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 146/2021, c.d. decreto fiscale

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21.10.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Il DL 146/2021 è entrato in vigore il 22.10.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale e di agevolazioni. Il DL 146/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2.1. Dilazioni dei ruoli

Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni rispetto alla disciplina relativa alla dilazione dei ruoli contenuta all’art. 19 del DPR 602/73. In base alla predetta disposizione:

- la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;
- la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;
- se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.

2.1.1. Dilazioni in essere all’8.3.2020

Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive. Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021. Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021).

2.1.2. Dilazioni decadute all’8.3.2020

Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

2.1.3. Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020

Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021). Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

2.1.4. Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:



- la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
- la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

2.2. Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti - proroga delle rate

Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021. Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo. Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata. Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione.

Prima del DL 146/2021, le rate andavano invece pagate:

- entro il 31.7.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
- entro il 31.8.2021, per quella in scadenza il 31.5.2020;
- entro il 30.9.2021, per quella in scadenza il 31.7.2020;
- entro il 31.10.2021, per quella in scadenza il 30.11.2020;
- entro il 30.11.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

2.3. Cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021 - termini di pagamento

Le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni. Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell'Agente della Riscossione. Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora. Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.

2.4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - riversamento - stralcio di sanzioni e interessi

Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si concretizza nella presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un'unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali).

Essa riguarda le indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL



146/2021) del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti "solari"). La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d'imposta ormai definitivo. Ove, invece, l'avviso non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma senza pagamento rateale e versando l'intero importo del credito compensato.

2.4.1. Spese oggetto di sanatoria

Le spese che hanno dato luogo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo devono essere state sostenute e ritenute non agevolabili, nel senso che non rientrano nel concetto di ricerca e sviluppo utile per fruire del credito d'imposta. Non sono agevolabili le spese caratterizzate da condotte fraudolente, da simulazioni oggettive o soggettive o basate su documenti falsi. Del pari, non sono agevolabili le spese non documentate.

2.4.2. Benefici

Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi. Di norma, si tratta delle sanzioni irrogate in conseguenza della compensazione di crediti inesistenti, dal 100% al 200% dell'importo del credito stesso. Sul versante penale, il reato di indebita compensazione (art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000) non è più punibile. I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione.

2.5. Abrogazione del patent box e introduzione di una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

Viene abrogato il regime del *Patent box* e sostituito con una nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d'impresa.

Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività propria dell'impresa.

L'opzione per la "super deduzione":

- ha durata per cinque periodi d'imposta;
- è irrevocabile;
- è rinnovabile;



- è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP.

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.5.1. Decorrenza e regime transitorio

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e, a partire dalla medesima data, è abrogato il *Patent box*.

I soggetti che abbiano esercitato l'opzione *Patent box* in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.5.2. Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.5.3. Divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo

Per l'intera durata dell'opzione per la "super deduzione", non è possibile fruire del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi.

2.6. Disposizioni relative agli aiuti di stato

Viene integrato l'art. 1 co. 13 del DL 41/2021, comprendendo nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato anche i seguenti aiuti:

- contributo a fondo perduto per le *start up* di cui all'art. 1-ter del DL 41/2021;
- definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del DL 41/2021;
- esenzione prima rata IMU ex art. 6-*sexies* del DL 41/2021;
- contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-*bis*");
- proroga del credito d'imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021.

2.7. Rilascio del visto di conformità - Estensione agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali

Per effetto della modifica operata alla lett. a) del co. 3 dell'art. 3 del DPR 322/98, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, diventano abilitabili al rilascio del visto di conformità ai sensi:

- dell'art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, che individua i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, necessario di regola per la compensazione "orizzontale" nel



- modello F24 dei crediti per un importo superiore a 5.000,00 euro annui o per i rimborsi IVA superiori a 30.000,00 euro per periodo d'imposta;
- dell'art. 119 co. 11 del DL 34/2020, in relazione al rilascio del visto di conformità in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, con riferimento agli interventi che danno diritto al c.d. "superbonus del 110%".

2.8. Concessione di contributi per l'acquisto di veicoli ecologici, nuovi o usati - Stanziamento di ulteriori risorse

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l'acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse.

In particolare, vengono destinati:

- ulteriori 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 (art. 1 co. 1031 della L. 30.12.2018 n. 145);
- ulteriori 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici (art. 1 co. 657 della L. 30.12.2020 n. 178);
- ulteriori 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima dell'1.1.2011 (art. 1 co. 654 - 655 della L. 30.12.2020 n. 178);
- ulteriori 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni (art. 73-quinquies co. 2 lett. d) del DL 25.5.2021 n.



73, conv. L. 23.7.2021 n. 106).

3. Contributi di sostegni-bis per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro

Dal 14 ottobre e fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del DL n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del DL n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

A chi spettano i contributi – Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Come si calcolano – Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del DL n. 73/2021). Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.



Come e quando presentare l'istanza – I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate fino al 13 dicembre 2021. I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

4. Definizione agevolata degli avvisi bonari, definite le disposizioni attuative

L'articolo 5 del D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell'integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

L'agevolazione riguarda soltanto i titolari di partita Iva che hanno subito una riduzione del volume d'affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all'anno precedente.

Con il provvedimento prot. n. 275852/2021, pubblicato il 19 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative prevedendo la possibilità di accedere al beneficio in esame versando gli importi dovuti entro l'ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, anche ratealmente.

Nello specifico la definizione si applica:

- alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione;
- alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021.

In linea con l'art. 5 co. 9 del DL 41/2021, il provvedimento precisa che l'accettazione della proposta di definizione è condizionata alla presentazione di un'autodichiarazione con la quale il contribuente deve attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato previsti "dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni". Essa deve essere presentata entro il 31.12.2021 o, in caso di impossibilità a rispettare tale termine, "entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata".

5. Ruolo attivo dell'organo di controllo e degli amministratori nella composizione negoziata della crisi

La Fondazione nazionale dei commercialisti, con il documento di ricerca reso noto il 4 novembre, ha esaminato la disciplina di cui al DL 118/2021 convertito, soffermandosi in particolare sulla composizione negoziata della crisi, in vigore dal 15 novembre 2021, e sul ruolo dell'organo di controllo.



Il nuovo strumento delimita un percorso di natura negoziale e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti nel Registro delle imprese, che versino in “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”, tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, a condizione che il risanamento sia perseguibile (art. 2 del DL 118/2021). La procedura è accessibile su base volontaria dall’imprenditore, anche previa “sollecitazione” dell’organo di controllo, i cui compiti vengono delineati all’art. 15 del DL 118/2021.

In particolare, l’organo di controllo societario è tenuto a segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 comma 1 del DL 118/2021. La segnalazione deve essere “tempestiva”: in assenza di precise indicazioni normative, l’attivazione dovrà avvenire senza indugio, non appena siano note le condizioni che legittimano l’accesso alla procedura. Inoltre, tale segnalazione dovrà essere motivata circa il percorso logico che ha indotto a ritenere necessario l’accesso alla composizione e dovrà contenere l’indicazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro cui l’organo di amministrazione dovrà riferire sulle iniziative intraprese per porre rimedio allo squilibrio. La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all’art. 2407 c.c.

La segnalazione tempestiva, secondo il documento di ricerca, sembrerebbe soddisfare le condizioni per l’esonero dalla responsabilità se gli amministratori, nei 30 giorni successivi, abbiano riferito sulle iniziative intraprese e si siano attivati per il superamento della crisi. Nel DL 118/2021 non è regolata, tuttavia, la possibilità che l’organo di amministrazione ritenga infondata la segnalazione, ovvero non si esprima e rimanga inerte.

La limitazione di responsabilità dovrebbe sussistere – a parere della Fondazione nazionale del commercialisti – anche quando gli amministratori forniscano valide spiegazioni circa l’assenza di crisi o squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Questa conclusione, però, non sembra pacifica: l’organo di controllo, in tali casi, dovrebbe intensificare lo scambio informativo con l’organo di amministrazione per valutare la fondatezza della risposta, attivandosi in caso di irregolarità della gestione. Nell’ipotesi di inerzia dell’organo di amministrazione, invece, ai fini dell’esonero della responsabilità per l’omissione degli amministratori, l’organo di controllo, attivando la dialettica societaria, dovrebbe convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 comma 2 c.c. Quando l’organo di amministrazione non fornisce risposta e non si attiva, la mera segnalazione, quindi, non sembra garantire limitazioni di responsabilità.

6. Riaperti i termini per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture

Con il provvedimento 3.11.2021 n. 298662, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.



Soggetti passivi IVA e consumatori finali potranno in questo modo ancora accedere alle fatture transitate via SdI a decorrere dall'1.1.2019.

Le motivazioni della decisione conseguono alle richieste degli operatori che "non hanno colto la differenza" tra l'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche "e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell'errato convincimento che l'adesione già prestata per il primo servizio" comportasse automaticamente anche la possibilità di fruire del secondo.

Inoltre, la precedente scadenza del 30.9.2021 coincideva "con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia".

Infine, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro avevano segnalato all'Amministrazione finanziaria che "l'indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti".

La nuova scadenza per l'adesione è stata fissata al **31 dicembre 2021**.

7. Nuovo rinvio per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle srl

Il 13.10 scorso il Senato ha approvato il Ddl. di conversione del DL 118/2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.

In base al nuovo art. 1-bis del DL, inserito in sede di conversione, nelle srl (e nelle cooperative), la nomina del revisore legale o dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2021 e 2022, e non più entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (ovvero nel 2022), con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2020 e 2021.

8. Entra in funzione il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, con cui viene fissata al prossimo 23 novembre la data di operatività del RUNTS.

Più in particolare, entro i 90 giorni successivi (ossia entro il 21 febbraio 2022), gli uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle



Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni Di Volontariato (ODV) già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al 22 novembre sono comunicati al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre saranno comunicati al RUNTS dall'Agenzia delle Entrate. L'elenco di tali enti sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia e ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modalità attraverso cui l'Agenzia effettuerà tali adempimenti saranno definite con separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS.

Dal giorno di operatività del RUNTS cesseranno le procedure di iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS, la quale rimarrà operativa esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre. Tale Anagrafe sarà definitivamente soppressa (così come l'intera disciplina delle ONLUS) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea, prevista dall'art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017.

Dal 24 novembre 2021 gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS potranno presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS.

Ai fini fiscali va evidenziato che le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la parte relativa alle imposte dirette di cui all'art. 79 e dei regimi forfetari per ETS, ODV e APS di cui agli artt. 80 e 86, sono a tutt'oggi ancora sospese ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 2 dello stesso Codice, non essendosi verificate le due condizioni ivi previste. Infatti, tale ultimo articolo prevede che i nuovi regimi fiscali sopra indicati si applichino agli ETS iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS. Ad oggi, infatti, non risulta che il Ministero del Lavoro abbia proceduto alla richiesta dell'autorizzazione alla Commissione europea.

9. Abolizione esterometro dal 1° gennaio 2022, definite le regole tecniche

Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2022 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l'esterometro.

Le modifiche, nel concreto, riguardano la sostituzione del punto 9, rubricato "Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere".



Secondo quanto previsto, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

10. Modifiche nelle comunicazioni intrastat dal 1° gennaio 2022

Alcune novità riguarderanno la compilazione della sezione statistica dei modelli, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Da tale data infatti è abrogato il Regolamento Ce n. 638/2004, il quale attualmente disciplina il sistema Intrastat, sostituito dal Regolamento Ue n. 2152/2019.

Nel dettaglio, sono ora richieste agli Stati membri di spedizione due informazioni supplementari obbligatorie (Paese d’origine della merce spedita e numero di identificazione Iva del destinatario dei beni), per cui coloro che effettuano spedizioni intra-unionali dovranno necessariamente comunicare anche tali informazioni. Sul fronte degli acquisti intracomunitari, non sarà invece più necessario indicare il Paese di origine della merce.

È, dunque, ragionevole attendersi una modifica della struttura dei modelli o, quantomeno, un aggiornamento delle istruzioni.

11. Aggiornata la nomenclatura combinata valida per il 2022

È stato pubblicato, sulla G.U. Ue L 385 del 29 ottobre 2021, il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, “che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

Il regolamento contiene l’aggiornamento dei codici di nomenclatura combinata utilizzabili dagli operatori, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’identificazione doganale delle merci, nonché per conoscere le correlate tariffe daziarie nell’ambito degli scambi internazionali.



12. Pubblicati gli elenchi dei soggetti in regime di split payment per il 2022

Nell'apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze del MEF sono pubblicati gli [elenchi 2022](#) delle società, degli enti e delle fondazioni a cui, per il prossimo anno, in relazione alle operazioni Iva effettuate nei confronti delle PA e di altri organismi (enti, società e fondazioni) specificamente individuati, si applicherà il meccanismo dello split payment (articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto Iva). Compresi negli elenchi, aggiornati allo scorso 20 ottobre, sono, in particolare:

- le società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- gli enti e le società sotto il controllo delle Amministrazioni centrali, locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- gli enti, le società e le fondazioni partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche; e
- le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Sono, invece, escluse dalle liste le PA, come definite dall'articolo 1, comma 2, legge n. 196/2009, alle quali comunque si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti. Queste, infatti, sono individuate nell'elenco IPA pubblicato sul sito [dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni](#).

13. Pubblicati i modelli per le comunicazioni al MISE sugli investimenti 4.0

È disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e il Decreto del MISE.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. Il termine per la presentazione della comunicazione è il seguente:

- Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. **(Periodo 01.01.2020-15.11.2020)**.
- Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. **(Periodo 16.11.2020-in avanti)**.

Il decreto e il modello di comunicazione sono disponibili al seguente [link](#). Il MISE ha inoltre reso



disponibili le comunicazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ([link](#)) e per il credito formazione 4.0 ([link](#)).

14. Invariata la tassonomia xbrl per i bilanci relativi all'esercizio 2021

Con un comunicato pubblicato nella giornata il 19.10, XBRL Italia ha reso noto che, in data 21 settembre 2021, il Consiglio direttivo dell'Associazione ha deliberato di non apportare modifiche all'attuale tassonomia local GAAP 2018-11-04 neanche per l'anno 2022, non essendovi stati impatti normativi tali da richiedere un intervento.

Ai fini del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2021 presso il Registro delle imprese continuerà, quindi, ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020.



Sezione 2: Approfondimenti

15. Recepita la direttiva 2018/1910/UE in materia di scambi intra-unionali

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 ha completato l'iter di attuazione della direttiva 2018/1910/UE, in merito ad alcune disposizioni di applicazione dell'IVA negli scambi intra-unionali.

La disciplina riguarda l'integrazione di alcune disposizioni del DL 331/93 concernenti le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni. In particolare, sono introdotte nell'ordinamento nazionali due nuove condizioni in merito alla non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, vale a dire la comunicazione al cedente del numero identificativo del cessionario (attribuitogli da un altro Stato membro) e la compilazione degli elenchi INTRASTAT da parte del cedente.

Inoltre, con l'approvazione definitiva del DLgs. in argomento, ancora in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, nell'ordinamento nazionale viene introdotta la disciplina armonizzata per le operazioni in regime di "call-off stock" di cui all'art. 17-bis della direttiva 2006/112/Ce, sia per quanto concerne gli acquisti che per quanto concerne le cessioni.

Il decreto individua, altresì, per le c.d. "operazioni a catena" la cessione di beni che, tra quelle della "catena", deve considerarsi come avente natura intracomunitaria e, in quanto tale, non imponibile ai fini IVA.

16. Recepita la direttiva 2020/262/UE in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2019 che apporta alcune modifiche significative al Testo Unico delle Accise. Le nuove disposizioni, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in particolare, espleteranno i loro effetti sull'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa e sulle soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto. Sono introdotte inoltre, nel regime armonizzato dell'accisa, anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

17. Controlli specifici sugli esportatori abituali e sulle dichiarazioni d'intento

Il provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29.10, definisce i criteri su cui fondare l'attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020). Le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate



saranno essenzialmente rivolte a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

- un'analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d'intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate. Il soggetto passivo potrà presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in forza di una dichiarazione d'intento (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" per ogni lettera d'intento,
 - nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
 - nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/";
 - nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Viene stabilito, infine, che l'invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sdl recante il titolo di non imponibilità IVA, come previsto dall'art. 1 comma



1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

18. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia il diritto di credito per imposte pagate all'estero rimane salvo anche se ne viene omessa l'indicazione in dichiarazione dei redditi e, finanche, in caso di omessa presentazione della stessa. Questo è quanto contenuto nella sentenza 3749 del 25 ottobre 2021.

La Ctr infatti ricorda che, per evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all'estero, il nostro sistema tributario (articolo 165 Dpr 917/86) concede la possibilità al contribuente di usufruire di un credito per imposte estere: si tratta di una norma introdotta per sterilizzare la tassazione subita nel paese di residenza fiscale in quanto il reddito percepito è già stato tassato nel paese della fonte. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia omesso l'invio della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta che emerge dalla dichiarazione stessa non può essere disconosciuto. Ciò acquista maggior rilievo se, come in questo caso, il credito risulti documentato. L'omessa dichiarazione è una semplice violazione fiscale che deve essere di per sé sanzionata, ma ciò non può causare la perdita di crediti d'imposta spettanti.

19. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Delega identità digitale e proroga temporanea PIN INPS per aziende e loro intermediari

Come si ricorderà, a partire dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai propri servizi online dell'INPS con il PIN, ad eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero privi di un documento di riconoscimento italiano.

Con il Messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021, l'Istituto ha però previsto che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

Nel messaggio viene inoltre precisato che, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi web INPS anche a coloro che, seppur già in possesso di SPID, CIE o CNS, abbiano difficoltà ad utilizzarli, a partire dalla medesima data di cui sopra, è consentito registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, nonché revocarne una già registrata.

Subappalto in ambito pubblico: indicazioni operative sulla nuova disciplina

L'INL, con la Nota n. 1507 del 6 ottobre 2021, fornisce indicazioni operative in merito alla garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore in ambito pubblico, introdotta dall'art. 49 del DL n. 77/2021,



convertito dalla Legge n. 108/2021.

In particolare, viene precisato che le attività oggetto del subappalto devono essere ricomprese nell'oggetto dell'appalto e non essere pertanto accessorie o marginali rispetto all'opera o al servizio complessivamente appaltato o, in alternativa, devono rientrare nella categoria prevalente, ossia "di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara" (in tal caso le lavorazioni devono essere incluse nell'oggetto sociale del contraente principale).

In tale contesto il nuovo comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, assicura ai lavoratori in questione il riconoscimento di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto il contraente principale (l'appaltatore/subappaltante) al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

L'Ispettorato conclude che qualora in sede di verifica sia riscontrata l'applicazione di condizioni inferiori, sarà possibile l'adozione di disposizioni ai fini dell'adeguamento retributivo con riferimento a tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto.

Esonero giovanile under 36: le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo totale per le assunzioni under 36 introdotto dalla Legge di Bilancio 2021. Quest'ultima ha infatti previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge di Bilancio 2018, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (di seguito, anche esonero giovanile under 36).

Con il Messaggio in parola, l'Istituto precisa tra l'altro che, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i datori di lavoro che intendono fruire del suddetto sgravio per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: nell'elemento <CodiceCausale>, il valore "GI36"; nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.



Regime lavoratori impatriati: le condizioni per beneficiarne per ulteriori 5 periodi d'imposta

Un cittadino italiano, managing director presso una società e rientrato, il 15 aprile 2019, in Italia con la famiglia (tra cui due figlie, la minore diciottenne da luglio 2021) fruisce del regime per lavoratori impatriati dal periodo d'imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% e intende esercitare l'opzione per fruire del regime speciale per ulteriori 5 periodi d'imposta, esercitandola nel 2021. Con Risposta ad Interpello n. 703 del 12 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il 2023 è il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati. L'opzione per fruire del regime speciale per ulteriori 5 periodi d'imposta (2024-2028) potrà essere esercitata solo allo scadere del quinquennio agevolato e, quindi, a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:

- avere almeno un figlio minore o a carico, anche in affidamento preadottivo o, alternativamente
- essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'esercizio dell'opzione.

Dematerializzazione nota spese: va garantita l'immodificabilità, l'integrità e l'autenticità dei documenti

Con Risposta ad Interpello n. 740/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla dematerializzazione della nota spese prodotta da dipendente trasferista.

In particolare, richiamando precedenti risposte (nn. 403 e 417 del 2019), l'Agenzia precisa che laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo di dematerializzazione. Ciò, non solo quando la nota spese viene generata direttamente dal trasferista, ma anche quando la stessa è prodotta tramite un delegato, che agisce su procura, in nome e per conto del delegante, ex artt. 1387 e seguenti del c.c., di cui resta traccia nel sistema stesso.

Pubblicato in G.U. il Decreto Fiscale: le novità in materia lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146 del medesimo anno (c.d. "Decreto Fiscale"), recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Tra le numerose novità previste per datori di lavoro e dipendenti, si segnalano in particolare:

- ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;



- il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che fruiranno dei nuovi periodi di CIG;
- la conferma, fino al 31 dicembre 2021, dei congedi parentali per i figli in DAD, affetti da Covid-19 o in quarantena;
- il rifinanziamento, per l'anno 2021, dell'indennità di malattia per quarantena e il rimborso forfettario per gli oneri sostenuti, per i suddetti eventi, con riferimento ai soli lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'INPS;
- nuove norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- rifinanziamento del Reddito di cittadinanza.

Il decreto è in vigore dal 22 ottobre 2021.



Sezione 3: Principali adempimenti

20. Mese di novembre 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
15 Novembre	Rivalutazione partecipazioni e terreni <i>d.l. 34/2020</i>	Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione (c.d. affrancamento) dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni fabbricabili o agricoli, posseduti alla data del 1° luglio 2020.
	Rivalutazione partecipazioni e terreni <i>d.l. 73/2021</i>	Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2021.
16 Novembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese/trimestre precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Novembre	ENASARCO <i>III trim 2021</i>	Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle provvigioni del terzo trimestre.
	SUPER ACE	Termine iniziale per l'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (c.d. "comunicazione ACE") per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235.
25 Novembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Novembre	REDDITI-IRAP-CNM <i>II acconto 2021</i>	Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2021.
	DICHIARAZIONI 2021 FY 2020 <i>Redditi/IRAP/CNM</i>	Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare
	TRANSFER PRICING FY 2020	La documentazione relativa al transfer pricing (master file e documentazione nazionale) per ottenere la penalty protection deve essere firmata, dal legale rappresentante del contribuente o dal suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
	Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA <i>(III trim 2021)</i>	Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2021.
	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE <i>(III trim 2021)</i>	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2021; occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture emesse nei primi due trimestri solari dell'anno qualora non superi l'importo di 250 euro.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.